



La gestione del ciclo integrato dei rifiuti

1A– LA NORMATIVA SUI RIFIUTI



1.1 - LA NUOVA DIRETTIVA 2008/98/CE



**1.2 - IL D.LGS. 152/2006 E LE PRINCIPALI
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA
DIRETTIVA 2008/98/CE**

1.1

**LA NUOVA DIRETTIVA
2008/98/CE**

La Direttiva Quadro 2008/98 CE

- Il **22 novembre 2008** è stata pubblicata sulla G.U.C.E. la nuova Direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituisce le direttive 2006/12/CE (rifiuti), 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (oli usati).
 - La Direttiva 2008/98/CE pone come obiettivi la riduzione delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente, occorre ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti e rafforzare anche il valore economico dei rifiuti (introduzione del principio di sostenibilità e l'assoggettamento della gestione dei rifiuti ai criteri di fattibilità tecnica ed economica)
-

La Direttiva Quadro 2008/98 CE

- **Non si parla più solo di rifiuto a valle ma si guarda il prodotto.**
 - Spazio quindi al concetto di **ECO-DESIGN**.
 - Il principio “**CHI INQUINA PAGA**” è il principio guida della politica europea sui rifiuti.
 - Concetto della “**SOCIETA' DEL RICICLO**”: i prodotti nascono già per essere riciclati/recuperati al massimo livello.
-

La Direttiva 2008/98 CE: la “Società del Riciclo”

- A. Le aziende producono e distribuiscono **prodotti concepiti e progettati per produrre meno rifiuti a fine vita e per essere riciclati.**
 - B. I cittadini **completano l'atto di acquisto,** destinando alla raccolta differenziata ciò che resta dei beni utilizzati.
 - C. I materiali raccolti in forma differenziata vengono **avviati a riciclo.**
-

Progettazione ecologica dei prodotti: “ECO-DESIGN”

La Commissione UE dovrà definire un piano d'azione per la **progettazione ecologica**, volto a:

incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti che siano **adatti all'uso multiplo**, tecnicamente durevoli e **che, una volta rifiuti, siano adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente**

1.2

IL D.LGS. 152/2006 E LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2008/98/CE

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

In Italia, la direttiva 2008/CE è stata recepita con il **Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, che ha modificato ed integrato la parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

A seguito del recepimento della Direttiva 2008/CE viene stabilito che si devono adottare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, ambientale, sanitario, sociale ed economico, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica. L'art. 178 è quindi modificato con l'introduzione di tale criterio:

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

- **Art. 178 (*Principi*)** del DLgs 152/06:
“..omissis...la gestione dei rifiuti è effettuata secondo i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”
-

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Modifiche all'art. 179 del DLgs 152/06: introduzione della “***Preparazione per il riutilizzo***” intesa come operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Inoltre, la **gerarchia dei rifiuti viene indebolita** e resa derogabile anche per singoli flussi di rifiuti, in relazione ai loro impatti complessivi, si riporta integralmente il comma 2 dell'art. 179): “*La gerarchia stabilisce, **in generale**, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale*”

Viene quindi introdotta la possibilità di **discostarsi dalla scala gerarchica dei rifiuti** se giustificato da un'analisi sugli impatti complessivi compreso la fattibilità tecnica e la praticabilità economica

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

La nuova gerarchia nella gestione dei rifiuti (art. 179)

- a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;**
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
-

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Art. 179 del D.Lgs 152/06 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

- “1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
- a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, **in generale**, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica
3. Con riferimento a singoli flussi di **rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1** qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.”
-

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, si devono quindi adottare le misure volte a garantire il **miglior risultato complessivo**, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici e della possibilità di discostarsi datale ordine di priorità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Esempio di applicazione di tale novità

Circolare Ministero Ambiente 26 marzo 2013 su oli usati: il riciclo ha priorità rispetto al recupero, ma dato che occorre adottare sempre la migliore opzione ambientale al fine di ridurre e minimizzare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti, possono verificarsi situazioni in cui il recupero di energia rappresenti la migliore soluzione ambientale, come nel caso dell'impatto determinato dai trasporti ad impianti molto distanti per la rigenerazione gli oli minerali usati.

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Modifiche all'art. 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) :

- ➔ Realizzazione **entro il 2015** della raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno
- ➔ Obiettivi quantitativi per i rifiuti urbani ed assimilabili relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio: **raggiungimento del 50% in termini di peso entro il 2020**

Occorre quindi adottare misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo 50%: unico obiettivo obbligatorio imposto dalla Comunità Europea . Non essendo fissati altri obiettivi in termini di percentuale di r.d. dopo il 31 dicembre 2012 (raggiungimento 65% RD), l'unico obiettivo effettivo è il raggiungimento del 50% in termini di peso per la preparazione per riutilizzo e riciclaggio entro il 2020.)

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Modifiche all'art. 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti):

- *1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:*
 - *entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso.*

omissis...

- *4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.“*
 - *.....*
-

Principali novità introdotte dal recepimento della Direttiva 2008/CE

Considerato che la fase di **trasporto** è compresa nella gestione dei rifiuti (art. 183 c.1 lett. n) e dato che l'art. 181 c. 5 del D.Lgs. 152/06 stabilisce il **principio di prossimità** per i rifiuti da raccolta differenziata destinati a riciclaggio e al recupero, al fine di ridurre gli impatti connessi alle attività di trasporto rifiuti gli **impianti di destinazione** della raccolta differenziata devono essere individuati **privilegiando quelli prossimi al luogo di raccolta.**

Art.182 - Lo smaltimento

- **Art. 182 - Smaltimento dei rifiuti:** “**Lo smaltimento dei rifiuti** è effettuato in condizioni di sicurezza e **costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti**, previa verifica da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181”.
 - I rifiuti da smaltire devono essere il più possibile **ridotti** sia in massa che in volume.
 - Realizzare **l'autosufficienza nello smaltimento** dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali.
-

Art.183 - Definizioni di rifiuto, produttore e detentore

- Il **rifiuto** è una qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - Il **produttore** è la persona la cui attività ha creato rifiuti, cioè il *produttore iniziale*, oppure colui il quale ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - Il **detentore** è il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
-

Decisione CE 18 novembre 2011

- La redazione dei piani industriali e la gestione dei rifiuti urbani, sia a livello di singolo Comune che di Ambiti Territoriali Ottimali, deve quindi tener conto di tutte queste novità normative con l'obiettivo di trovare soluzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, ambientale, sanitario, sociale ed economico, tenendo conto della fattibilità tecnica ed Economica.
 - In merito ai nuovi obiettivi del 50% in termini di peso per la preparazione per riutilizzo e riciclaggio, la Commissione europea con **la Decisione UE del 18 novembre 2011** ha istituito le regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e di conseguenza del comma 1 dell'art. 181 del D.Lgs. 152/2006
-

Decisione Ue 18 novembre 2011

La Decisione Ue elenca , all'art. 3, quattro Metodologie di calcolo dei rifiuti urbani ed affida poi agli Stati membri la scelta sul tipo di operazione al quale applicare l'obiettivo stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE:

- (a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;
- (b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;
- (c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
- (d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.

Il tipo di operazione scelta dovrà essere comunicata alla Commissione Ue nella prima relazione triennale sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE (da presentarsi entro il settembre 2012), ma potrà poi essere cambiata prima della presentazione della relazione riguardante il 2020 (quarta relazione).

Decisione CE 18 novembre 2011

Nell'Allegato I della Decisione sono elencate le 4 metodologie di calcolo, di seguito si riportano la 2 e la 4:

Metodo 2

Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili, in % =

Quantità riciclata di carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici o flussi di rifiuti simili

Quantità totale prodotta di carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici o di rifiuti simili

Metodo 4

Riciclaggio dei rifiuti urbani in % =

Rifiuti urbani riciclati

Rifiuti urbani prodotti

GLI OBBLIGHI DEI CITTADINI nella gestione integrata dei rifiuti urbani: RESPONSABILITA'

- **I Cittadini possono essere sia *produttori* che *detentori* del rifiuto**
 - **Hanno l'obbligo di non abbandonare o depositare in modo incontrollato il rifiuto.**
 - **Sono responsabili del ripristino a proprie spese in seguito al danno cagionato (*principio “chi inquina paga”*).**
 - **Il produttore dei rifiuti e i successivi detentori sono obbligati a gestire i rifiuti sotto il controllo della **Pubblica Amministrazione**.**
-

GLI OBBLIGHI DEI CITTADINI nella gestione integrata dei rifiuti urbani: **CONFERIMENTO**

- I Cittadini conferiscono i rifiuti nei punti di raccolta pubblici, cedendone la proprietà al Gestore del servizio: questi, in base al diritto di privativa, assume la titolarità del rifiuto e diviene responsabile della corretta gestione.
- Ulteriore obbligo non scritto è quello di **differenziare il rifiuto** secondo quanto previsto dal servizio di raccolta.

L'atto di acquisto si completa con la restituzione di ciò che resta dopo l'utilizzo / consumo del bene

Le iniziative della PA per la PREVENZIONE

- Promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di **informazione e di sensibilizzazione dei consumatori** nonché dello sviluppo del sistema di **marchio ecologico** per la valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti.
 - **Previsione di clausole nelle gare d'appalto che valorizzino le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.**
 - Promozione di accordi e contratti di programma, o protocolli d'intesa, finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
-